

Conto Termico: il GSE pubblica il modulo per la cessione dei crediti

10 Febbraio 2014

Il GSE ha pubblicato sul suo sito il **modello standard dell'atto di cessione dei crediti** derivanti dal [Conto Termico](#).

La cessione dei crediti fra due soggetti, ovvero dell'incentivo spettante ai sensi del **D.M. 28 dicembre 2012** per la realizzazione di interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, è una possibilità prevista dall'art. 5 del contratto stipulato tra il soggetto beneficiario e il GSE per il riconoscimento dell'incentivo medesimo. Fac-simile di tale contratto è riportato all'Allegato 3 delle Regole Applicative (si veda il Documento ANCE "[Aggiornamento delle Regole Applicative del Conto Termico](#)" del 6 dicembre 2013).

La cessione dei crediti è subordinata alle seguenti condizioni:

- che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti vantati dal cedente nei confronti del GSE ai sensi del contratto;
- che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;
- che l'atto di cessione dei crediti:
 - i. sia stipulato in data non antecedente alla sottoscrizione del contratto;
 - ii. sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard;
 - iii. abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, sottoscritti dal cedente e dal cessionario, e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - iv. contenga i riferimenti del conto corrente intestato al cessionario su cui accreditare le somme;
- che la cessione dei crediti sia espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata o mediante PEC inviata al cedente ed al cessionario. La cessione dei crediti è efficace solo a seguito di una esplicita accettazione da parte di GSE.

All'atto di cessione dovranno essere allegati copia del Contratto ed eventuali allegati richiesti dal GSE.

Si ricorda che agli incentivi del Conto Termico per gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (generalmente impianti fino a 1000 kW) sono ammessi sia i soggetti pubblici che quelli privati, mentre agli incentivi per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica sugli edifici esistenti sono ammesse solo le Amministrazioni Pubbliche.

L'incentivo è corrisposto in rate annuali costanti, per la durata definita per ogni tipologia di intervento (2 o 5 anni).

In generale, per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, l'incentivo annuo è proporzionale alla produzione di energia termica stimata in un anno per lo specifico impianto.

Per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica, l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, è riconosciuto in percentuale pari al 40% della spesa ammissibile sostenuta per

l'intervento.

14861-Conto Termico – Modello standard cessione crediti.doc[Apri](#)